



Comune di Gudo Visconti

(*Provincia di Milano*)

P.R.A.L. (Piano Regionale Amianto Lombardia) **CENSIMENTO E MANUTENZIONE AMIANTO** *- Autonotifica Obbligatoria -*

La Regione Lombardia con delibera di Giunta Regionale n. 8/1526/2005 ha dato inizio al "PRAL" – Piano Regionale Amianto Lombardia – Con la D.d.g. n. 13237 del 18 novembre 2008 si è approvato il protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e contestuale abrogazione dell'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n. 7/1439 del 04 ottobre 2000, ora sostituito dall'Indice di Degrado – **I.D.**.

I proprietari di immobili sono tenuti tramite autonotifica a comunicare all'ASL - Dipartimento di Prevenzione Medica i dati relativi alla presenza di Amianto.

La denuncia di presenza di amianto mediante autonotifica può essere presentata (tramite fax, raccomandata o a mano) alla ASL di Abbiategrasso, od anche presso il Comune di Gudo Visconti che provvederà all'inoltro all'ASL competente.

La documentazione per l'autonotifica è disponibile sul sito internet comunale www.gudo.it, nella sezione relativa alla modulistica dell'Ufficio Tecnico.

NOTE TECNICHE

Per il monitoraggio dello stato di conservazione è d'obbligo provvedere alla valutazione del rischio. La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l'applicazione dell'Indice di degrado.

Tale indagine e valutazione deve essere eseguita da personale qualificato (Ingegnere Civile, Architetto, Geometra, tecnico con patentino regionale per l'amianto, ecc...), calcolata facendo riferimento all'allegato A della D.d.g. n. 13237 del 18 novembre 2008.

SANZIONI

Si ritiene necessario richiamare l'attenzione sull'obbligo posto in capo ai proprietari di edifici civili, industriali ed artigianali ed amministratori condominiali che per l'inosservanza degli obblighi di informazione e di autonotifica, le norme prevedono sanzioni amministrative e penali come da Legge 257/92.

Allegato 4
(punto 2.2 del PRAL)
Censimento amianto, registri e sistema informativo

Modulo NA/1- pag. 1 di 2

Modulo NA/1 – NOTIFICA PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI

Al Dipartimento di Prevenzione Medica della ASL ABBIATEGRASSO - MILANO 1.....

Il/la sottoscritto Cognome Nome

Nato a Prov il/...../.....

Residente in Via /P.zza N Frazione/Località

CAP Comune Provincia

Codice Fiscale

Telefono Fax

Indirizzo di posta elettronica

In qualità di proprietario amministratore condominio rappresentante legale

Dichiara

1. Indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di amianto

Via /P.zza N Frazione/Località //.....

CAP 20088..... Comune GUDO VISCONTI..... Provincia MILANO.....

In caso di ditta/società/struttura aperta al pubblico [vedi(*) punto 2], indicare la denominazione:

.....

2. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o del luogo con amianto

- Abitazione
- Uffici
- Struttura pubblica o privata aperta al pubblica (*specificare)
- Altro (specificare)

(*) Scuole di ogni ordine e grado- Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA)- Uffici della Pubblica Amministrazione- Impianti sportivi, palestre, piscine - Alberghi e Case Alloggio- Centri commerciali- Istituti penitenziari- Cinema, teatri, sale convegni- Biblioteche- Luoghi di culto (l'elenco non è esaustivo)

3. Luogo dove è presente l'amianto

- Fabbricato
- Impianto
- Area ricoperta (asfaltata, ecc)
- Area in terra

4. l'amianto è: Confinato non confinato (*)

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente

5. il sito con presenza di amianto è Accessibile (**) non accessibile

(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito

6. Indicazioni sui manufatti contenenti amianto

Parametro	Amianto in matrice friabile		Amianto in matrice compatta	
	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	Coibentazione di impianti termici tubazioni	Pareti o pannelli in cemento amianto, camini	Pavimenti in vinil amianto
Anno di posa (aaaa)				
Quantità (Kg o m ³)				
Superficie esposta alle intemperie (m ²)				
Stato di conservazione (*)				
Condizione del materiale con amianto (**)				

(*) Danneggiato meno del 10% (<10%) / più del 10% (> 10%)

(**) Friabile- Non friabile (Friabile = materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale)

7. Vi è attività nel sito con amianto SI NO (Dimessa)

8. E' stato programmato l'intervento di bonifica SI NO

9. (Se Si) Tipo di intervento programmato Rimozione Confinamento
 Altro.....

Data/...../.....

Firma del dichiarante (leggibile e per esteso)

COMUNE DI GUDO VISCONTI – PROVINCIA DI MILANO

PROPRIETARIO _____

ETERNIT UBICATO IN VIA _____

TIPOLOGIA EDIFICIO _____

ALLEGATO A
PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

Il presente protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi svolge. La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l'applicazione dell'Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l'ispezione del manufatto.

Se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l'intervento di rimozione. Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado. Il risultato dell'applicazione dell'I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare. Qualora il risultato dell'Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994 dovrà comunque:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

INDICE DI DEGRADO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (I.D.)

(DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 13237 DEL 18/11/2008)

A) GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile), si dà valore: _____

1 se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco

2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

B) PRESENZA DI FESSURAZIONI /SFALDAMENTI/ CREPE, si dà valore: _____

0 se assenti

2 se rare

3 se numerose

C) PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO, si dà valore: _____

0 se assenti

3 se presenti

D) FRIABILITÀ / SGRETOLAMENTO, si dà valore: _____

- 1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente
- 2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente
- 3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili

E) VENTILAZIONE, si dà valore: _____

- 1 la copertura **non si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria
- 2 la copertura **si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria

F) LUOGO DI VITA / LAVORO , si dà valore: _____

- 1 copertura **non visibile** dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)
- 2 copertura **a vista** dall'interno

G) DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE, si dà valore: _____

- 1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi
- 2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue

H) AREE SENSIBILI, si dà valore: _____

- 1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura
- 3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura

I) VETUSTA' (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore: _____

- 2 se la copertura è stata installata dopo il 1990
- 3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990
- 4 se la copertura è installata prima del 1980

Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio.

I.D. = (A+B+C+D+E+F+G+H) x I (vetustà) RISULTATO: _____

- 1) I.D. INFERIORE O UGUALE A 25: Nessun intervento di bonifica. E' prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;
- 2) I.D. COMPRESO TRA 25 e 44: Esecuzione della bonifica* entro 3 anni;
- 3) I.D. UGUALE O MAGGIORE A 45 : Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

LEGENDA:

*) I metodi di **bonifica** previsti dalla normativa sono la **sovracopertura, l'incapsulamento e la rimozione**. La sovracopertura consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura. L'incapsulamento prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice. Tale intervento non desime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione. La rimozione prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura.

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 13237 DEL 18/11/2008

Identificativo Atto n. 1182

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL "PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO" E CONTESTUALE ABROGAZIONE DELL'ALGORITMO PER LA VALUTAZIONE DELLE COPERTURE ESTERNE IN CEMENTO AMIANTO DI CUI ALLA D.G.R. N.VII/1439 DEL 4.10.2000**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE SANITA'

PREMESSO che la Regione Lombardia è impegnata nella prevenzione sanitaria dei rischi legati alla esposizione delle fibre di amianto sia in ambienti aperti che in ambienti lavorativi e ha in particolare:

- sviluppato il ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo delle ASL lombarde attraverso l'emanazione di specifiche linee guida al fine di fornire criteri e uniformità delle azioni di prevenzione sanitaria sul territorio lombardo;
- individuato l'obiettivo strategico, nell'ambito del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), approvato con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. VIII/1526, la rimozione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 2016;
- sviluppato strumenti per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto;

RICHIAMATA la d.g.r. n.VII/1439 del 4.10.2000 "Approvazione delle Linee guida relative alle modalità attuative degli obiettivi strategici e dei progetti speciali previsti dal progetto obiettivo – Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione Lombardia 1998-2000" contenente, tra l'altro, l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto;

RICHIAMATI i d.d.g. n. 20018 del 29/12/2005 e n. 1669 del 10/02/2007 di costituzione del Gruppo di Lavoro Nucleo Amianto, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 17/2003, con il compito di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL cui hanno partecipato anche le DD.GG. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e Qualità dell'Ambiente;

VALUTATA la necessità da parte del gruppo di lavoro Nucleo Amianto di aggiornare l'algoritmo sopracitato in quanto non più coerente con l'obiettivo strategico del Piano Regionale Amianto di rimozione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 2016, di non semplice utilizzo e non sufficientemente discriminante lo stato di degrado delle coperture di cemento amianto;

RICHIAMATA la d.g.r. 17 marzo 2008, n. VI/36262 con cui sono state approvate le "Linee guida per la gestione del rischio amianto" che demanda al Direttore Generale Sanità, con proprio atto, l'approvazione dell'aggiornamento della citata procedura;

DATO ATTO che il Gruppo di lavoro Nucleo Amianto in data 8 ottobre 2008 in seduta plenaria ha approvato il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto;

DATO ATTO altresì, che il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risponde alle citate esigenze e sostituisce integralmente l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. 4 ottobre 2000 n.VII/1439;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81" Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il DPEFR 2008-2010 che specifica gli obiettivi operativi 5.1.3.2 Individuazione e applicazione degli interventi di prevenzione ritenuti più efficaci per la riduzione degli infortuni sul lavoro e il miglioramento della sicurezza negli ambienti di vita e 5.1.3.3 Attuazione di progetti di semplificazione e sburocratizzazione in materia di sanità pubblica e veterinaria;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio collegate. Collegato” che avvia la revisione delle attività di prevenzione sulla base dell’evidenza scientifica, sull’efficacia e sulla semplificazione dell’azione amministrativa e sulla razionalizzazione del sistema sanitario regionale;

VISTO il PRS dell’VIII legislatura che individua l’asse 5.1.3. “Prevenzione”;

RICHIAMATA la d.g.r. 22 dicembre 2005, n. VIII/1526 “Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla legge regionale 29 settembre 2003 n.17;

VISTA la legge regionale 29 settembre 2003, n.17 “ Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”;

VISTO il D.M. 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

RITENUTO infine di disporre la pubblicazione del presente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità www.sanita.regione.lombardia.it;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale” nonché i provvedimenti organizzativi dall’VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce l’algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n.VII/1439 del 4.10.2000;
2. di pubblicare il presente atto, completo del proprio allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità www.sanita.regione.lombardia.it.

IL DIRETTORE GENERALE SANITÀ

Carlo Lucchina

BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 SERIE ORDINARIA DEL 15 DICEMBRE
2008

AVVISO DI RETTIFICA

Direzione Generale Sanità: DDG n. 13237 del 18 novembre 2008 "Approvazione del 'Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto' e contestuale abrogazione dell'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla dgr n. VII/1439 del 4.10.2000", pubblicato nel BURL n. 50 Serie Ordinaria del 9 dicembre 2008.

Al quinto punto delle premesse del decreto di cui all'oggetto, al posto di "RICHIAMATA la d.g.r. 17 marzo 2008, n. VI/36262 ..", si legga "RICHIAMATA la d.g.r. 12 marzo 2008, n. VIII/6777 ..".